

UNIONCAMERE, Lettera-Circolare 11 febbraio 2004, Prot. n. 1551/PS/ce.

OGGETTO: L. 24 dicembre 2003, n. 350. Art. 2, comma 54

A
Camere di Commercio I.A.A.
Ministero delle Attività Produttive
Infocamere s.c.p.a.
Loro sedi

La legge 24 dicembre 2003 n. 350 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2004), all’articolo 2, comma 54 ha introdotto alcune significative novità in tema di presentazione delle domande all’ufficio del Registro delle imprese.

La disposizione in esame ha aggiunto, dopo il comma 2 ter dell’articolo 31 della legge 24 novembre 2000 n. 340, due nuovi commi.

Il comma 2 quater dispone che “il deposito dei bilanci e degli altri documenti di cui all’articolo 2435 del codice civile può essere effettuato mediante trasmissione telematica o su supporto informatico degli stessi, da parte degli iscritti negli Albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, muniti della firma digitale e allo scopo incaricati dai legali rappresentanti della società”.

Il successivo comma 2 quinquies stabilisce che “il professionista che ha provveduto alla trasmissione di cui al comma 2 quater attesta che i documenti trasmessi sono conformi agli originali depositati presso la società. La società è tenuta al deposito degli originali presso il Registro delle imprese su richiesta di quest’ultimo. Gli iscritti agli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, muniti di firma digitale incaricati dai legali rappresentanti della società, possono richiedere l’iscrizione nel Registro delle imprese di tutti gli altri atti societari per i quali la stessa sia richiesta e per la cui redazione la legge non richieda espressamente l’intervento di un notaio”

Come è noto la legge 24 novembre 2000 n. 340 è la legge che ha dettato norme per la semplificazione di procedimenti amministrativi prevedendo, fra l’altro, l’abolizione del controllo omologatorio da parte dei Tribunali sugli atti societari, l’abolizione del foglio annunci legali e all’art. 31, comma 2 ha previsto l’obbligo per le società di inviare all’ufficio del Registro delle

imprese le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano per via telematica ovvero su supporto informatico mediante l'utilizzo della firma digitale.

Inizialmente, tale obbligo era previsto per le società decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge n. 340 del 2000 e cioè dal 9 dicembre 2001.

A seguito di successive proroghe di legge l'invio telematico delle domande, delle denunce e degli atti agli uffici del registro delle imprese è divenuto obbligatorio dal 1° luglio 2003, salvo che per talune categorie di atti per i quali l'obbligo è decorso dal 1° novembre 2003.

Durante la lunga fase transitoria il Ministero delle Attività Produttive ha autorizzato una sperimentazione per il deposito per via telematica dei bilanci d'esercizio e le situazioni patrimoniali con modalità semplificate, con i decreti ministeriali 21 marzo 2001, 19 marzo 2002, 20 marzo 2003 e 8 agosto 2003.

L'avvio a regime dell'obbligo per le società di inviare gli atti per via telematica ovvero su supporto informatico, mediante l'utilizzo della firma digitale ha, tuttavia, determinato l'esigenza di prevedere forme semplificate per l'adempimento degli obblighi di legge, soprattutto con riguardo alla domanda di deposito del bilancio d'esercizio e degli altri atti e documenti allegati.

Il Parlamento ha, quindi, approvato le citate disposizioni che si sono aggiunte all'articolo 31, comma 2 della legge n. 340 del 2000 con le quali viene consentito ad alcuni professionisti iscritti nei relativi Albi di eseguire, su incarico delle società, il deposito dei bilanci al Registro delle imprese attestandone la conformità agli originali.

I due nuovi commi, 2 quater e 2 quinquies, che sono stati aggiunti all'articolo 31 della legge n. 340 del 2000 suscitano alcuni dubbi interpretativi che hanno formato oggetto di quesiti da parte degli uffici camerali, delle imprese e dei professionisti. Si esprime pertanto di seguito l'avviso dell'Unioncamere.

In primo luogo appare opportuno chiarire che le disposizioni in esame non creano alcun "regime di esclusiva" a favore di alcuni professionisti iscritti ai relativi Albi con conseguente esclusione per tutti gli altri soggetti dalla facoltà di eseguire il deposito e l'iscrizione degli atti nel Registro delle imprese nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

La norma disciplina, esclusivamente, la modalità con la quale i dottori commercialisti, i ragionieri e periti commerciali possono ora eseguire gli adempimenti pubblicitari verso il Registro delle imprese per il deposito del bilancio e degli altri documenti previsti dal codice civile.

Per gli altri professionisti e per gli altri intermediari, per i quali si ritiene ammissibile la "delegabilità" da parte del soggetto legittimato o obbligato all'adempimento pubblicitario, continuano a valere le modalità di presentazione delle domande all'ufficio del Registro delle

imprese illustrate nella “Guida all’invio telematico delle pratiche al Registro delle imprese” curata dall’Unioncamere e cioè la possibilità di utilizzare il modello di procura, ivi allegato. Tale procedura continua peraltro a poter essere seguita dagli stessi ragionieri e dottori commercialisti iscritti negli albi.

Un primo problema che si pone ai fini dell’attuazione dell’articolo 31, comma quater della legge n. 340 del 2000 è quello relativo alla verifica da parte dell’ufficio del possesso da parte dell’istante della qualifica di dottore commercialista, di ragioniere e perito commerciale iscritto all’Albo.

Sono attualmente in corso incontri tra i responsabili tecnici del sistema camerale e degli ordini professionali al fine di consentire, al più presto, che alla firma digitale del professionista sia associato il c.d. “certificato di ruolo”, tramite il quale gli uffici del Registro delle imprese sarebbero in grado di accertare in automatico che l’istante possiede la qualifica di iscritto all’Albo professionale e che nei suoi confronti non esistono procedimenti disciplinari di sospensione o di cancellazione dall’Albo medesimo. Tale accertamento è indispensabile per la completa certezza dell’ufficio sulla qualità del soggetto che invia i documenti in modalità telematica.

La realizzazione di un tale sistema da parte dei due Ordini professionali, tuttavia, appare non imminente e si pone quindi il problema di come operare nel frattempo, anche in considerazione dell’avvicinarsi delle scadenze connesse al deposito dei bilanci delle società di capitali.

In via del tutto transitoria, pertanto, occorre che i dottori commercialisti e i ragionieri periti commerciali accompagnino la domanda di deposito degli atti al Registro delle imprese con la dichiarazione di essere iscritti al relativo ordine di appartenenza e che non sussistono nei loro confronti provvedimenti disciplinari.

Il comma 2 quater chiede, inoltre, che i dottori commercialisti e i ragionieri e periti commerciali siano anche incaricati dalla società all’esecuzione degli adempimenti pubblicitari.

Al fine, quindi, di dare evidenza sia dell’iscrizione al relativo albo di appartenenza, sia dell’incarico ricevuto dalla società occorre che il professionista, in sede di invio della domanda di deposito dell’atto all’ufficio del registro delle imprese, inserisca nel modulo note del programma Fedra la seguente frase “pratica telematica presentata dal sottoscritto dottore commercialista/ ragioniere, iscritto nell’albo della provincia di al n. non sussistendo nei suoi confronti provvedimenti disciplinari che ne impediscano l’esercizio della professione, quale incaricato dai legali rappresentanti della società, ai sensi dell’articolo 2, comma 54 della legge 24 dicembre 2003 n. 350”.

La disposizione in esame contiene, poi, una seconda novità rappresentata dal potere attribuito dal comma 2 quinquies dell’articolo 31 della legge n. 340 del 2000 ai dottori commercialisti e ai ragionieri e periti commerciali di attestare la conformità del bilancio e degli

altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile, che sono allegati alla domanda di deposito al Registro delle imprese.

In forza di tale potere, attribuito dalla legge, i dottori commercialisti e i ragionieri periti commerciali qualora il bilancio e gli altri documenti non siano allegati alla domanda in originale informatico e cioè sottoscritti digitalmente dagli aventi diritto (Presidente e Segretario dell'assemblea, Amministratore, Sindaco) possono attestare la conformità degli stessi all'originale depositato presso la società.

Pertanto, il professionista che provvede, su incarico della società al deposito del bilancio e degli altri documenti di cui all'articolo 2435 del codice civile, per via telematica o su supporto informatico deve accompagnare ciascun documento allegato all'istanza da una dichiarazione che attesti la conformità degli stessi agli originali depositati presso la società.

Un ulteriore problema posto dalla norma riguarda l'ambito oggettivo della disposizione e cioè quali siano gli atti per i quali i commercialisti e i ragionieri e periti commerciali possono eseguire gli adempimenti pubblicitari su incarico della società.

Il comma 2 quater dell'articolo 31 della legge n. 340 del 2000 richiama in maniera esplicita il bilancio e gli altri documenti ad esso allegati di cui all'articolo 2435 del codice civile, i quali rappresentano un ambito importante della loro attività professionale.

Il successivo comma 2 quinquies estende, poi, il loro potere di richiedere l'iscrizione anche agli altri atti societari per i quali, in base alla legge, la redazione dell'atto non sia avvenuta a cura del notaio.

Si ritiene, infine, che i professionisti individuati dall'articolo 2, comma 54 della legge n. 350 del 2003 possano presentare all'ufficio del registro delle imprese, con le modalità sopra rammentate, anche le denunce nel Repertorio degli adempimenti economici e amministrativi.

Cordiali saluti.

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

Marco Conte